

OGGETTO: Pratica num. 209/VV/2017 - Risoluzione in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria.
(delibera del 25 ottobre 2017)

" Premessa

- 1) Il quadro normativo di riferimento**
- 2) Le novità' introdotte dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. "Gelli-Bianco")**
- 3) L'intervento consiliare al fine di garantire l'effettiva e uniforme applicazione della L. n. 24/2017**
- 4) Procedimento di revisione degli attuali albi**
- 5) Indicazioni relative all'iscrizione all'albo**
- 6) Accessibilità degli albi a livello nazionale**
- 7) Nomina di consulenti non iscritti all'albo**
- 8) Profili problematici della normativa vigente**

Premessa

L'Organo preposto al governo autonomo della Magistratura è intervenuto in più occasioni, anche nella attuale consiliatura, in materia di conferimento degli incarichi agli ausiliari del giudice. Negli ultimi interventi è stata affermata, in particolare, la necessità di promuovere buone prassi e modifiche dell'ordito normativo, anche secondario, sul tema dell'affidamento degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari al fine di garantire e tutelare l'esercizio indipendente ed imparziale della giurisdizione, oltre che un'ottimale organizzazione e gestione degli uffici giudiziari. Anche la presente risoluzione si colloca nell'alveo della produzione consiliare attestante una particolare attenzione del Consiglio alle dinamiche di conferimento e gestione degli incarichi da parte dei magistrati, nella prospettiva di promuovere e garantire la corretta utilizzazione dello strumento consulenziale.

In tale prospettiva, il presente intervento si pone in scia e continuità con quello recentissimo in cui è stato affrontato il tema della equa distribuzione degli incarichi e con quello, ad esso correlato, della trasparenza nella assegnazione degli stessi, nella generale cornice dell'efficienza del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione.

Segnatamente, si rende oggi opportuno un nuovo intervento in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte dell'Autorità giudiziaria sia nel settore penale, sia in quello civile, a tutti gli ausiliari da designare nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto specificatamente la "responsabilità sanitaria". Ciò, in particolare, all'indomani della entrata in vigore della L. 8 marzo 2017, n. 24 recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

1) Il quadro normativo di riferimento.

I codici di rito prevedono e disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere alla nomina ed avvalersi di consulenti tecnici e periti.

Specificamente, per quanto attiene al settore penale, l'art. 359 c.p.p. statuisce che il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Tale disposizione deve essere integrata da quella

di cui all'art. 73 delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti [...].

Con riferimento, invece, alla nomina del consulente da parte dell'organo giudicante, l'art. 221 c.p.p. stabilisce che il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [...]. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Quindi il giudice e il pubblico ministero devono come regola generale scegliere i periti e consulenti tra coloro che risultano iscritti negli albi istituiti presso i Tribunali. Solo in via residuale è consentita la nomina quali ausiliari di persone aventi una particolare e specifica competenza in un determinato settore, ancorché non iscritte nel relativo albo; ma in questi casi la scelta, almeno per quanto attiene all'organo giudicante, deve avvenire, ove possibile, su una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico ed inoltre devono essere indicate specificatamente le ragioni della scelta (art. 67 disp. att. c.p.p.).

Con riferimento, poi, alla disciplina relativa all'iscrizione all'albo, l'art. 69 disp. att. del c.p.p. stabilisce che possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia, salve le limitazioni soggettive previste dalla stessa disposizione.

Per quanto attiene poi al settore civile, ai sensi dell'art. 61 c.p.c. quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Anche nel settore civile, quindi i consulenti devono in via principale essere scelti tra gli iscritti all'albo istituito presso il Tribunale, risultando previsto che il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta (art. 22 disp. att. c.p.c.).

Relativamente all'albo, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, poi, all'art. 13, statuiscono che "presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa" e che all'art. 15 "possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali".

Pertanto i codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono che i periti e i consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di speciale competenza nella materia, iscritte di regola negli appositi albi istituiti presso il Tribunale. La regola della scelta tra gli iscritti all'albo è derogabile solo con adeguata motivazione. Appare quindi evidente il ruolo centrale assunto nella scelta del consulente delle modalità di formazione, iscrizione e tenuta dell'albo dei consulenti e periti istituito presso il Tribunale. Tanto più esaustive sono le informazioni relative ai professionisti desumibili dall'albo, tanto più il giudice è in grado di effettuare la scelta del consulente più idoneo all'accertamento del caso concreto. A questo si aggiunga come l'eshaustività delle informazioni in ordine agli ausiliari concorre a garantire la trasparenza della assegnazione degli incarichi, inserendosi nella generale cornice del controllo diffuso della giurisdizione.

2) Le novità introdotte dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. "Gelli-Bianco").

A seguito della entrata in vigore della legge n. 24/2017, il quadro normativo relativo alla nomina dei periti e dei consulenti sia nel settore civile che in quello penale viene significativamente a mutare con riferimento alla materia della c.d. *malpractice*.

L'art. 15 della predetta legge, infatti, dispone che:

“Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e

pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Le nuove disposizioni, quindi, prevedono che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale, vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità. Dovrà infatti procedersi alla nomina un collegio, composto da un medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto. Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono avere una specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate. Va sul punto sottolineato come l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale.

Particolarmente rilevanti paiono poi le novità relative alla formazione degli albi. E' infatti stabilito che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi sia indicata l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed ancora che gli albi devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina. Si tratta di disposizioni introdotte all'evidente fine di consentire al giudice di effettuare la scelta di un professionista qualificato e sicuramente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

3) L'intervento consiliare al fine di garantire l'effettiva e uniforme applicazione della L. n. 24/2017

Il Consiglio, nella consapevolezza del ruolo centrale assunto nel giudizio di responsabilità sanitaria dell'accertamento affidato agli esperti, al fine di consentire al giudice di effettuare nel modo ottimale quel controllo logico razionale che gli è demandato e che si traduce nel noto brocardo *iudex peritus peritorum*, ha sentito la necessità di farsi promotore, in attuazione delle novità

introdotta dalla L. n. 24/2017, di un intervento relativo ai profili organizzativi che presiedono la formazione, revisione, iscrizione e tenuta degli albi istituiti presso il Tribunale e quindi, in definitiva, la scelta degli ausiliari da parte dell'autorità giudiziaria. Tale intervento, delimitato per ora alla specifica materia della responsabilità sanitaria attesa la portata delle novità normative, si impone nella duplice prospettiva: garantire all'autorità giudiziaria la disponibilità e quindi l'uso di conoscenze tecnico-scientifiche corrette ed affidabili; perseguire la massima trasparenza nella scelta degli ausiliari.

In tale ottica, sussiste innanzitutto l'esigenza di presidiare e garantire l'uniformità delle condotte di revisione degli albi esistenti nonché di iscrizione agli albi sotto il profilo precipuo della definizione del profilo professionale degli ausiliari, sui quali come regola si deve orientare la scelta del magistrato.

Nell'elaborazione di quest'intervento, il Consiglio ha sentito la necessità di coinvolgere i soggetti interessati, nei diversi ruoli, nella materia della c.d. *malpractice*, elaborando percorsi di condivisione tra magistratura, avvocatura e ordini professionali dei medici. Questi percorsi di condivisione paiono tanto più significativi alla luce del ruolo loro attribuito nella tenuta degli albi istituiti presso i Tribunali, attesa la composizione dei comitati competenti in materia. Pare infatti sufficiente ricordare come il Comitato albo è un organo collegiale costituito nel settore civile dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dal Consiglio dell'ordine della categoria di appartenenza del richiedente l'iscrizione (art. 14 dis. att. c.p.c.), mentre nel settore penale è costituito sempre dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine della categoria di appartenenza del richiedente l'iscrizione, con anche in più il Presidente del Consiglio dell'ordine forense (art. 68 dis. att. c.p.p.). Pertanto, la possibilità di garantire l'uniformità delle condotte di revisione/iscrizione agli albi comporta un necessario coinvolgimento dei diversi soggetti che presidiano la loro tenuta. Inoltre, sebbene la composizione dei comitati non sia omogenea nel settore penale e nel settore civile, pare alquanto opportuno un coinvolgimento generale dei soggetti competenti in relazione ad entrambi gli albi, al fine garantire una loro omogeneità. D'altronde il Consiglio è da tempo impegnato nell'elaborazione e valorizzazione di percorsi virtuosi che coinvolgono i diversi attori del sistema giustizia, nella contezza che l'efficienza e anche la qualità del sistema dipende dalla sinergia dei vari soggetti in qualche misura coinvolti.

A tal fine ampia e articolata è stata l'attività istruttoria compiuta dalla VII commissione consiliare. In particolare, in primo luogo sono state effettuate varie audizioni: in data 10 aprile 2017 dei rappresentanti della "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca", su loro richiesta; in data 4 luglio 2017 dei rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

E' stato quindi costituito un gruppo di lavoro formato da magistrati (nello specifico, i dott.ri Rocco Marco BLAIOTTA, presidente di sezione della Corte di Cassazione, Paolo Francesco Antonio PIRAS, sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, Federico SOMMA, giudice del Tribunale di Napoli, Claudio Carlo VIAZZI, presidente del Tribunale di Genova), da rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (gli avv.ti Davide CALABRO' e Celestina TINELLI) e da rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (i dott.ri Roberta CHERSEVANI, presidente nazionale, Maurizio GROSSI e Maurizio SCASSOLA).

All'esito del lavoro sono state definite e condivise delle indicazioni operative. Al fine di rendere effettive tali indicazioni, proprio in considerazione della raggiunta condivisione, il Consiglio si impegna a stipulare in tempi brevi con il Consiglio Nazionale Forense e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri un protocollo d'intesa con la finalità di armonizzare la metodologia che presiede alla revisione degli albi e alla loro formazione. Nell'ambito di tale protocollo spetterà alle parti impegnarsi affinché vengano promossi protocolli a livello locale, stipulati dagli organi locali nell'ambito della loro autonoma competenza, che tengano

conto delle linee indicate nel protocollo generale, perché quest'ultimo possa avere concreta attuazione.

Sin da ora tuttavia possono essere declinate le indicazioni operative che saranno oggetto di specifica previsione in sede di protocollo.

4) Procedimento di revisione degli attuali albi

Il procedimento di revisione degli attuali albi assurge a ruolo centrale nel garantire da un lato l'attualità delle iscrizioni e dall'altro lato l'adeguata e documentata qualificazione professionale degli iscritti. Come si è osservato, la L. n. 24/2017 detta delle disposizioni attinenti la revisione degli albi esistenti, prevedendosi che in sede di revisione degli albi sia indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Inoltre è stabilita una revisione almeno quinquennale degli albi, affinché sia garantita un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche.

Due paiono i profili che devono essere oggetto di valutazione: la tempistica circa la revisione degli albi e le modalità di revisione.

Per quanto concerne il primo profilo, sebbene la normativa in esame non fornisca precise indicazioni temporali attinenti alla prima revisione, va sottolineata l'esigenza di avviare al più presto - si può ipotizzare all'inizio del nuovo anno - tale procedimento, affinché possa darsi attuazione alla riforma e quindi possa essere garantita all'Autorità giudiziaria la possibilità di esercitare nel miglior modo la discrezionalità riconosciuta nella scelta del consulente. Non si può infatti sottacere il fatto che al momento le indicazioni degli albi circa il profilo professionale dei consulenti in materia sanitaria paiono del tutto insoddisfacenti - oltre che spesso non aggiornate - per orientare la scelta del giudice. Attualmente infatti il profilo professionale viene identificato unicamente in relazione alla specializzazione, senza peraltro alcuna indicazione circa gli incarichi ricevuti e revocati.

Relativamente poi alle successive revisioni, a fronte di diverse previsioni normative (quattro anni ai sensi dell'art. 18 dis. att. c.p.c.; due anni ai sensi dell'art. 68 comma 4 dis. att. c.p.p.; almeno cinque anni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 24/2017), che non paiono in ogni caso avere carattere cogente, pare ragionevole in sede di autoregolamentazione fissare un termine uniforme sia per il settore civile che per il settore penale - attesa la identica esigenza di un effettivo aggiornamento periodico degli albi -, che può essere valutato congruo fissare in tre anni.

Venendo quindi alle modalità di revisione degli albi, va sottolineata innanzitutto la necessità, sussistente sia in sede di revisione che poi di valutazione delle nuove iscrizioni, di una suddivisione delle specializzazioni dei consulenti e dei periti sulla base di indicazioni uniformi per tutto il Paese, individuate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Vi è poi l'esigenza di una riqualificazione dei professionisti iscritti. Infatti, precisato che il dato normativo fa riferimento all'indicazione negli albi oggetto di revisione dell'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati, non pare che l'indicazione dell'esperienza maturata possa esaurirsi nella sola indicazione degli incarichi conferiti e revocati. Inoltre, il dato normativo che impone l'indicazione dell'esperienza porta ad escludere che il procedimento di revisione si possa risolvere nella mera eliminazione dall'albo di chi non vuole più rimanervi ovvero non può più rimanervi (ad esempio in quanto destinatario di un provvedimento disciplinare). Pertanto il procedimento di revisione non può essere inteso come semplice bonifica degli albi.

Se quindi in sede di revisione deve essere precisata l'esperienza maturata dal professionista, il Consiglio si impegna a declinare in sede di protocollo le indicazioni descrittive dell'esperienza professionale maturata dal professionista, quelli che possono essere definiti come "indicatori", affinché possano essere orientate le previsioni contenute nell'albo per ciascun professionista.

Pare inoltre opportuno che il procedimento di revisione si articoli in alcune fasi necessarie: comunicazione a tutti gli iscritti dell'inizio del procedimento con l'indicazione dei tempi e della durata; indicazione a tutti gli iscritti delle specializzazioni di riferimento ai sensi dell'art. 15 della L. n. 24/2017, che saranno prese in considerazione e oggetto di catalogazione; fissazione a tutti gli

iscritti di un termine per comunicare la volontà di rimanere iscritto o di cancellarsi, indicando, nel primo caso, tutti i dati curriculari utili ai fini della conferma dell'iscrizione.

Non si può inoltre sottacere l'esigenza che l'Ordine locale dei medici consegni al Comitato competente per la revisione una specifica scheda personale su ogni consulente e perito iscritto, contenente i dati personali, l'indirizzo PEC, le specializzazioni dichiarate dall'interessato, con la relativa documentazione, e riconosciute. Correlativamente è necessaria una verifica da parte dell'Ordine, funzionalmente a quella di competenza del Comitato, dei dati caratterizzanti la scheda personale: correttezza dei dati risultanti dall'Albo e la loro corrispondenza con la PEC utilizzata dal professionista; esperienze professionali maturate dalla data dell'iscrizione con riferimento in particolare a nuove eventuali specializzazioni acquisite; significative pubblicazioni o altra attività scientifica svolta, numero e tipologia degli incarichi ricevuti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità pubbliche nazionali o internazionali; esistenza o meno di incarichi giudiziari ricevuti e poi revocati; permanenza, specie nei casi di assenza o numero irrisorio di incarichi ricevuti, dell'interesse in capo all'iscritto, da manifestare entro un certo termine, al mantenimento dell'iscrizione all'albo - fermo rimanendo che la cancellazione dall'albo è conseguenziale solo ad altri eventi: istanza dell'interessato, procedimento disciplinare o venuta meno di uno dei requisiti di legge fondanti l'iscrizione (art. 18 disp. att. cpc, proprio in relazione al procedimento di revisione) - ; adempimento dell'obbligo dei crediti formativi; avvenuta stipulazione di adeguata polizza assicurativa.

In tanto il procedimento di revisione/bonifica degli albi esistenti potrà essere effettuato in tempi rapidi e in modo uniforme, in quanto sarà sviluppata la capacità di realizzare sinergie anche e soprattutto a livello locale tra i vari organi coinvolti nel procedimento.

5) Indicazioni relative all'iscrizione all'albo

Il Consiglio è consapevole che lo snodo essenziale del livello qualitativo offerto dai professionisti iscritti all'albo è costituito in primo luogo dalla fissazione di un contenuto uniforme delle indicazioni informative previste nell'albo per ciascun professionista ed in secondo luogo dall'individuazione di eventuali criteri selettivi per l'iscrizione all'albo, anche differenziati in relazione a ciascuna specializzazione.

I codici di rito, sia nel settore penale che civile, rinviano genericamente alla "speciale competenza nel settore" quale condizione per l'iscrizione all'albo. La L. n. 24/2017 prevede la nomina di un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da "uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento", precisando inoltre come nell'albo siano indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione è poi prevista l'indicazione dell'esperienza professionale maturata con particolare riferimento agli incarichi conferiti e revocati. Il dettato normativo porta a ritenere che, proprio al fine di garantire una scelta del giudice quanto più consapevole del profilo professionale del medico in relazione alla fattispecie oggetto di accertamento, l'indicazione contenuta nell'albo debba essere quanto più possibile specifica. In tal senso la chiara previsione della nomina di uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto di procedimento, non parendo quindi essere esaustiva una mera indicazione limitata all'acquisizione del titolo, considerato il riferimento all'aspetto pratico. D'altronde, la previsione dell'indicazione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito della revisione degli albi pare avere carattere generale, collegandosi tale previsione al fatto che di regola la scelta avviene nell'ambito dell'albo e quindi solo per gli iscritti si porrebbe teoricamente il problema di tale indicazione. In vero, da un lato vi è la possibilità di conferimenti degli incarichi a prescindere dall'iscrizione all'albo e dall'altro lato vi è una esigenza generale di avere contezza dell'esperienza maturata e degli incarichi conferiti al professionista.

Saranno quindi declinati in sede di protocollo i contenuti standard delle indicazioni degli albi, quelli che possono essere definiti gli "indicatori" del profilo professionale in relazione alle diverse specializzazioni, dandosi in tal modo un effettivo contenuto alla previsione dell'esperienza maturata. Si pensi a titolo solo esemplificativo a indicazioni circa l'anno in cui è stata ottenuta la

specializzazione, all'attività svolta presso enti pubblici, alla partecipazione a corsi di aggiornamento, ai crediti formativi, alle pubblicazioni specifiche, alle esperienze già fatte quale CTP o perito di parte, ai corsi effettuati in materia di conciliazione, all'esistenza di polizze assicurative. Si tratta di indicazioni che dovranno essere chiare e sintetiche e che saranno funzionali a consentire al giudice di operare una selezione consapevole. La prospettiva è quella della costituzione di una sorta di fascicolo del perito e del consulente accessibile da parte dell'autorità giudiziaria. D'altronde pare significativo che la normativa in esame prevede, a comprovare quanto indicato nell'albo, che vi sia la relativa documentazione.

Necessaria sarà poi la specificazione degli incarichi conferiti e revocati, che assume una notevole rilevanza, oltre che al fine di poter verificare l'esperienza maturata dal consulente negli ultimi anni, anche per evitare che i soggetti da nominare, ove scelti tra gli iscritti negli albi, siano in posizione di conflitto di interessi per avere già svolto la propria opera professionale nell'ambito dello stesso procedimento, magari in altre fasi, o eventualmente in procedimenti connessi o collegati. Inoltre, l'indicazione degli incarichi ricevuti e svolti nel periodo intercorrente dall'ultima revisione effettuata, consente al magistrato di assolvere all'altro importante principio più volte affermato dal Consiglio (da ultimo con la risoluzione del 4 maggio 2017 in tema di deleghe nelle esecuzioni immobiliari), quello cioè di assicurare una equa distribuzione degli incarichi tra i professionisti e una opportuna rotazione tra quelli aventi competenze omogenee. Chiaramente tale indicazione comporta che siano garantiti da parte dei singoli magistrati flussi informativi costanti circa i comportamenti dei singoli ausiliari che debbono essere segnalati. Sotto tale profilo dovrà essere ulteriormente approfondita la possibilità di ulteriori specificazioni oltre alla revoca dell'incarico (si pensi ai rinnovi per insufficienze varie; ai ritardi; alle nullità).

Correlativamente al contenuto standard da prevedere, gli interessati, ai fini dell'iscrizione all'albo, dovranno corredare la domanda di un curriculum dettagliato e documentato di tutte le necessarie indicazioni, affinché possa essere compiuta una adeguata istruttoria da parte del Comitato.

Ulteriore profilo, che dovrà essere oggetto di compiuta valutazione in sede di protocollo, attiene alla determinazione, in relazione alle differenti specializzazioni, anche di periodi orientativamente minimi di svolgimento dell'attività professionale, come segno oggettivo di esperienza maturata. Viene cioè in rilievo la previsione di quelle che possiamo definire griglie standardizzate delle esperienze acquisite correlate alle singole specializzazioni, tali da garantire un certo livello qualitativo. D'altronde non pare che la richiesta di speciale competenza nel settore possa essere intesa come mera acquisizione del titolo relativo alla specializzazione; questo in considerazione del dettato della L. n. 24/2017 che prevede la nomina di "specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento", e quindi di un titolo rafforzato dal concretizzarsi in una certa esperienza pratica.

In ogni caso, tenuto conto che l'ambito di applicazione della normativa in esame è limitato alla nomina di ausiliari nei procedimenti di responsabilità sanitaria, un'eventuale griglia standardizzata dovrà essere valutata non come requisito di accesso all'iscrizione all'albo - profilo peraltro non rientrante nell'ambito delle competenze consiliari - ma ai fini dell'inserimento in una sub categoria di specializzazione in relazione alla responsabilità sanitaria. L'inserimento in tale categoria varrà ad orientare l'autorità giudiziaria nella scelta del consulente in materia, ferma rimanendo la sua discrezionalità.

Il Consiglio si impegna quindi a prevedere in sede di protocollo, secondo le indicazioni della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, dei periodi minimi di svolgimento dell'attività professionale che possano orientare le indicazioni relative all'iscrizione all'albo e che siano differenziati a seconda delle diverse specializzazione.

6) Accessibilità degli albi a livello nazionale

Se in linea generale la nomina dell'ausiliario deve avvenire nell'ambito dell'albo istituito presso il Tribunale di appartenenza (così artt. 221 e 359 c.p.p. e art. 61 c.p.c.), non mancano ipotesi in cui sorge per l'autorità giudiziaria l'esigenza di nominare consulenti o periti non iscritti al proprio albo di appartenenza. Questo tanto più in una materia quale la responsabilità sanitaria in cui, stante il

rilievo della specialistica, soventi sono i casi di incompatibilità. Inoltre, proprio in considerazione della particolarità della materia, talora vi è la necessità di nominare ausiliari fuori distretto, al fine di assicurare, oltre che un adeguato livello qualitativo dell'accertamento, che questo sia in quanto più possibile imparziale. In tali casi i codici di riti prevedono che la nomina deve essere adeguatamente motivata (artt. 67 dis att c.p.p e 22 dis. att c.p.c.).

Il Consiglio sente quindi la necessità di farsi portatore dell'esigenza di garantire l'accessibilità degli albi a livello distrettuale e ultradistrettuale, consentendo ad ogni magistrato la possibilità di consultare gli albi di tutti i Tribunali. L'accesso inoltre, per essere effettivamente proficuo, deve avvenire in modo diretto dalla propria postazione informatica e con la possibilità avere a disposizione gli elenchi aggregati per specializzazione di tutti gli iscritti. Sotto questo profilo va sottolineata l'utilità di poter accedere anche alla documentazione presentata dal professionista in sede di domanda di iscrizione all'albo, a quello che potrebbe essere definito il fascicolo del consulente o del perito.

A questo si aggiunge inoltre la necessità che ciascun magistrato, oltre che il dirigente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 23 dis. att. c.p.c., possa accertare in via informatica: il numero di incarichi totali conferiti dall'ufficio; il numero di incarichi totali conferiti alle singole categorie di consulenti e periti; il numero di incarichi conferiti dai singoli magistrati; il numero degli incarichi conferiti ad ogni singolo CTU in rapporto al totale degli incarichi conferiti alla sua categoria; il numero degli incarichi conferiti dal singolo magistrato al CTU in rapporto al totale degli incarichi da questi conferiti; gli importi liquidati al professionista per ogni singolo incarico a lui conferito.

A tal fine va evidenziato come il Consiglio ha già in atto una proficua interlocuzione con il Ministero della giustizia, come si è dato atto nelle ultime risoluzioni in materia di ausiliari, e si impegna a sviluppare ulteriormente tali aspetti, che coinvolgono la gestione dei programmi informatici.

7) Nomina di consulenti non iscritti all'albo

Sussiste poi l'esigenza di fornire indicazioni per le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria procedente debba effettuare la nomina di un professionista non iscritto nel relativo albo, vuoi perché non risulta iscritto alcun professionista avente le competenze e le esperienze richieste per il tipo di incarico da svolgere, vuoi perché per gli iscritti sussiste una situazione di conflitto di interessi, vuoi perché vi è la necessità di attuare una rotazione per evitare pericolose cristallizzazioni in cui sono sempre gli stessi professionisti a collaborare con gli stessi magistrati.

In tali casi - fino ad oggi - i singoli magistrati, per la individuazione dei professionisti, soprattutto in alcune specializzazioni, sono stati costretti a fare ricorso a conoscenze personali, a passaparola, incontrando talvolta notevoli difficoltà sia per la determinazione del professionista idoneo, sia, in alcuni casi, per ottenerne la disponibilità ad accettare l'incarico.

Appare indispensabile, allora, adottare un meccanismo che, da una parte, sia di aiuto ai giudici nella scelta degli ausiliari al di fuori degli albi e, soprattutto, assicuri la scelta di soggetti dotati delle esperienze e competenze richieste per il procedimento di cui trattasi e, dall'altra, garantisca trasparenza e imparzialità della scelta.

Un ausilio a queste esigenze può essere fornito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri che potrebbe fornire un elenco di professionisti idonei a ricoprire l'incarico nel singolo procedimento. Qualora la nomina debba avvenire in sede penale, l'elenco deve comprendere, in quanto possibile, i professionisti che svolgano attività presso un ente pubblico, stante il disposto di cui all'art. 67 dis. att. c.p.p..

Il Consiglio quindi si impegna a valutare in sede di protocollo la possibilità che sia individuato dalla Federazione un proprio referente per ognuno dei Distretti di Corte di Appello con cui potranno interloquire ed interagire i relativi Presidenti e Procuratori Generali. Questi ultimi, a loro volta, faranno da tramite con tutti gli Uffici del Distretto.

Si pone in particolare l'esigenza che nel caso in cui debba essere effettuata la nomina di un professionista non iscritto nell'albo, venga fornito, previa interlocuzione con il referente della

Federazione, all'Ufficio richiedente un elenco di professionisti individuati come idonei a ricoprire l'incarico nello specifico procedimento per cui vi è richiesta.

La Federazione, ovviamente, dovrà necessariamente farsi garante del possesso, da parte dei professionisti che vengono indicati - preferibilmente una rosa tra cui il giudice individuerà il proprio ausiliario - della specializzazione nella materia oggetto del procedimento per cui vi è richiesta, di una sicura esperienza, anche pratica, che consenta l'efficiente espletamento dell'incarico ed ovviamente della imparzialità rispetto ai fatti ed ai soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel procedimento.

Anche in relazione a tale aspetto è opportuno che in sede di protocollo siano specificati gli indicatori caratterizzanti il profilo dei professionisti inseriti in tale elenco. All'evidenziata riqualificazione professionale degli albi dovrebbe conseguire la sempre maggiore probabilità per l'autorità giudiziaria di rinvenire negli albi l'ausiliario con le adeguate competenze per l'accertamento del caso concreto. Pertanto le ipotesi di nomina di ausiliari al di fuori dell'albo dovrebbero divenire del tutto residuali e solo giustificate da ragioni di carattere eccezionale in relazione alla specificità dell'accertamento - ovvero in considerazione di situazioni di conflitto di interesse. Ne consegue che gli indicatori dei professionisti inseriti in tale elenco non possano essere semplicemente sovrapponibili a quelli dei professionisti iscritti agli albi, bensì debbano essere ben più pregnanti dal punto di vista della selezione dell'esperienza professionale maturata.

Nel caso in cui, poi, nello specifico procedimento dovesse palesarsi l'esigenza di avvalersi di professionalità ulteriori, sempre in ambito sanitario, ma al di fuori delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, si pensi ad esempio ai Biologi, agli Psicologi, agli Infermieri Professionali, in tali casi, per le medesime esigenze, potrebbe farsi ricorso all'ausilio dei rispettivi organismi rappresentativi secondo modalità analoghe a quelle appena descritte, e, per le ipotesi individuate a titolo di esempio: all'Ordine nazionale dei Biologi, all'Ordine nazionale degli Psicologi, alla Federazione nazionale dei Collegi degli Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

8) Profili problematici della normativa vigente

Infine, il Consiglio non può non farsi carico di evidenziare alcuni profili problematici in relazione ai quali sarebbe auspicabile un intervento normativo.

In primo luogo, a fronte di esigenze di accertamento che si prospettano in termini identici nel settore civile e nel settore penale, viene in rilievo la non completa omogeneizzazione della normativa dei codici di rito. Si è già evidenziata la diversa composizione del Comitato Albo nel settore civile e nel settore penale, in cui non è prevista la partecipazione dell'Avvocatura, nonché la previsione solo nel settore penale della nomina, qualora non sia possibile ricorrere agli iscritti all'albo, ad un professionista che svolge la propria attività lavorativa presso un ente pubblico. Conseguenziale alla diversa composizione degli albi è poi la previsione di albi separati dei consulenti e dei periti.

La normativa penale detta poi regole ben più dettagliate (art. 231 c.p.p. e artt. 70-72 disp. att. c.p.p.) di quella civile (artt. 20 e 21 disp. att. c.p.c.) sulle sostituzioni dei periti e sul procedimento disciplinare da parte del Comitato Albo, delle quali sarebbe opportuno valutare l'estensione all'altro settore.

Va inoltre sottolineata l'opportunità di una estensione anche al settore penale, sia giudicante che requirente - atteso che in ogni caso anche il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta all'albo -, di una disposizione analoga all'art. 23 disp. att. c.p.c., ferma rimanendo la necessità che, anche a prescindere da eventuali interventi normativi, in ogni settore il dirigente deve esercitare la vigilanza sugli incarichi conferiti.

Infine, non si può sottacere la stretta connessione sussistente tra la nomina di ausiliari che garantiscano un adeguato livello qualitativo dell'accertamento e la congruità della loro liquidazione. E' di palese evidenza che, a fronte di parametri che portano a liquidazioni neanche vagamente concorrenziali con quelle del settore privato, il professionista con una certa esperienza non è incentivato ad iscriversi all'albo presso il Tribunale, con peraltro il concreto rischio che svolga

attività come perito di parte. Appare sotto questo profilo urgente una revisione degli parametri alquanto obsoleti di cui alle tabelle vigenti.

Peraltro tale revisione si impone anche alla luce del disposto di cui all'art. 15, comma 4, della L. n. 24/2017, che ha escluso, nell'ipotesi di incarico collegiale, l'applicazione dell'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio di cui all'articolo 53 DPR n. 115/2002. Sul punto d'altronde, a fronte di un dato normativo di non chiara lettura, si sono già delineate opposte interpretazioni, tra chi sostiene la tesi che la nuova liquidazione del compenso spettante al collegio sarebbe costituita soltanto dal compenso per il singolo - che diventa quello globale - e chi, al contrario, ritiene che il nuovo compenso sia costituito, come d'altra parte avveniva prima dell'introduzione dell'art. 53 T.U. spese di giustizia, da quello pieno spettante a ciascuno dei componenti il collegio, venendo meno solo la falcidia del 40%.

Il Consiglio,

delibera

di approvare la presente Risoluzione.".